



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

## **IL RETTORE**

visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l’art. 113;

visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163” nelle parti transitoriamente in vigore a seguito delle recenti modifiche legislative;

visto lo Statuto di Ateneo art. 10, commi 1 e 3;

visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità artt. 16, comma 1 secondo e quarto punto, e 46, comma 2;

richiamato il CCNL del personale del comparto Università;

visto l’art. 113 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, che integralmente si riporta: “1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.”;

visto l’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che integralmente si riporta: “2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l’art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, che integralmente si riporta: “3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle



risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”;

visto l'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che integralmente si riporta: “Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”;

visto l'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 che integralmente si riporta:

“Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.”;

visto l'art. 113 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 che integralmente si riporta: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”;

richiamata la propria deliberazione n. 26 adottata nella seduta del 20 febbraio 2018 ad oggetto “Approvazione Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice Contratti”;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 adottata nella seduta del 21 febbraio 2018 ad oggetto “Approvazione Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice Contratti”;

premesso che nell'attuale regolamento sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

preso atto che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.2/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18



aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità”;

considerato che nella medesima deliberazione la Corte dei Conti ha indicato che :“Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture.” “L’attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa.”

verificato quindi che gli interventi di manutenzione caratterizzati da elevata complessità possono rientrare tra le attività incentivabili ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

verificato che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere erogati solo in presenza dell’espletamento di una procedura di gara o comparativa;

premesso che, in base al comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016, gli incentivi per gli appalti di servizi o forniture sono erogabili solo nel caso in cui sia nominato un direttore dell’esecuzione, ai sensi del paragrafo 10 delle linee guida ANAC n. 3;

considerato che:

- occorre regolamentare l’erogazione degli incentivi in presenza di un Accordo Quadro ex art. 53 del D. Lgs. 50/2016 in ragione dei soli contratti attuativi stipulati;
- si è reputato di meglio definire le fasi di collaudo all’interno della tabella di cui al comma 7 dell’art. 6 riferita ai lavori;
- si è altresì valutato di correggere il refuso riferito al direttore dell’esecuzione all’interno della tabella di cui al comma 7 dell’art. 6 riferita ai servizi, indicato erroneamente come direttore dei lavori;
- si è valutato di chiedere al responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento una scheda riepilogativa da allegare alla determina di liquidazione in base all’art.9;
- infine si è voluto chiarire che il calcolo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente sia da calcolarsi col criterio della competenza in relazione alle attività tecniche svolte nel corso dell’anno (art. 9 comma 6);

verificato che si rende quindi necessario adeguare l’attuale Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come nel testo allegato alla presente delibera;



considerato che il regolamento è stato sottoposto, come informativa alle OO.SS. e alle RSU, in data 22.11.2022 e che le stesse non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;

preso atto che in data 14.03.2023 il regolamento è stato inviato al Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo il quale ha espresso il seguente parere: "Il Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, che apprezza l'apertura prevista nel Regolamento, chiede unicamente sia meglio esplicitato il comma 6 dell'art. 9 laddove viene citato il "criterio di competenza";

valutato che la richiesta del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo non rileva sulla sostanza del regolamento, ma chiede solo di meglio esplicitare il comma 6 dell'art. 9 in cui si parla del criterio di competenza e quindi si possa procedere con una nota esplicativa del comma 6 da aggiungere nei seguenti termini: "Il criterio di competenza riguarda il calcolo dell'incentivo spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo ai fini di quanto indicato al periodo precedente del comma citato ovvero per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il limite del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente";

ritenuto di approvare il "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

ritenuto di approvare il "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

preso atto della deliberazione del Senato Accademico n. 49 del 20.04.2023 con cui è stato approvato il "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

preso atto della deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione n. 192 del 20.04.2023 con cui è stato approvato il "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti";

tutto ciò premesso,

## decreta

1. È emanato il Regolamento dell'Università di Parma per la "costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti"", nel testo allegato al presente D.R. che ne costituisce parte integrante.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente D.R. sul sito web istituzionale di Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Edilizia e Infrastrutture	Ing. Alessandro Bertani
---	--------------------------------	-------------------------



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**